



**COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO**  
**PROVINCIA DI LATINA**

## Deliberazione del Consiglio Comunale

<b>N. 10</b> <b>Del 19-05-2015</b>	<b>OGGETTO:</b> APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER LA TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2015
---------------------------------------	---

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **diciannove** del mese di **maggio** alle ore 09:03 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, in seduta Ordinaria, Prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

<b>CONSIGLIERE</b>	<b>P/A</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>P/A</b>
PETRUCCI GIOVANNI	<b>P</b>	COPPOLA ROBERTO	<b>P</b>
CALISI EGIDIO	<b>P</b>	RECCHIA STEFANO	<b>P</b>
SAPUTO EUGENIO	<b>P</b>	SCHIBONI GIUSEPPE	<b>P</b>
CAPPONI CORRADO CONSUELO	<b>P</b>	CERASOLI VINCENZO	<b>A</b>
BIANCHI GIUSEPPE	<b>P</b>	DI COSIMO MONIA	<b>P</b>
MAGNANTI LUCIANO	<b>P</b>		

constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza Il PRESIDENTE SIG. STEFANO RECCHIA con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE: Francesco Zeoli

La seduta è Pubblica.

- **Acquisiti i seguenti pareri a termine dell'Art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;**

<b>RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI</b>	Per quanto concerne la <b>Regolarita' tecnica</b> è stato espresso parere: <b>Favorevole</b> , in calce alla proposta di deliberazione.
--	--

SAN FELICE CIRCEO: 12-05-2015

RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.TO Francesco Zeoli

<b>RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO CONTABILE</b>	Per quanto concerne la <b>Regolarita' contabile</b> è stato espresso parere: <b>Favorevole</b> , in calce alla proposta di deliberazione.
--	--

SAN FELICE CIRCEO: 12-05-2015

RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.TO Francesco Zeoli

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

➤ **INTRODUCE** la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER LA TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2015” acquisita agli atti.

➤ **DA PER LETTA** la proposta di deliberazione, con il consenso di tutti i presenti e dichiara aperta la discussione.

INTERVENTI:

**CONSIGLIERE BIANCHI:** *Qui mi sembra importante dire che..., abbiamo già detto che le tariffe per la TARI quest'anno, come avevamo annunciato l'anno scorso sarebbero scese perché il lavoro che è stato fatto è per abbassare il costo complessivo della raccolta. Però volevo comunicare che oltre alle agevolazioni concesse gli altri anni, quest'anno su sollecitazione della Provincia abbiamo anche inserito una agevolazione per gli agriturismi e per il nostro territorio mi sembra significativo perché è un territorio la cui economia è fatta da agricoltura e turismo, quindi il connubio delle due cose mi sembra una cosa positiva.*

**CONSIGLIERE DI COSIMO:** *Ho letto sulle agevolazioni dell'agriturismo, mi chiedo però come in realtà..., noi ci troviamo oggi di fronte a una precedente delibera che è stata effettuata sempre da questo Consiglio il 18 agosto se non mi sbaglio, dello scorso anno per l'approvazione delle vecchie tariffe, io parlo. Quel tipo di delibera è stata impugnata sostanzialmente da tutta una categoria, nel complesso o meno, ma tuttavia è stata impugnata dalla quasi totalità di una categoria che è quella relativa agli stabilimenti balneari e tutte le attività turistico ricreative. Io mi chiedo: rispetto a questa situazione dove in realtà c'è stata una pronuncia cautelare da parte del TAR in cui sostanzialmente ha dichiarato che i criteri applicati sembrerebbero non corretti, questo dice il TAR sostanzialmente, parla di criteri applicati che sembrerebbero fondati, adesso lo dico come mi pare di ricordare, rispetto opposizioni proposte dalla stessa categoria. Io so benissimo che voi avete proposto il ricorso al Consiglio di Stato, ma in realtà non era più opportuno andare a modificare la delibera? Nel senso che se oggi noi ci troviamo con una delibera di approvazione della TARI a cui il TAR, seppure non entrando nel merito a oggi ha dato una istanza di sospensiva della delibera stessa in quanto ha trovato fondati i motivi del ricorso, oggi ci troviamo pure a andare a approvare un rendiconto sostanzialmente dell'anno 2014 che pone un dubbio rispetto a questo, poi chiederò un attimo come vi siete comportati rispetto a questa specifica voce. Laddove un TAR dà ragione quanto meno nei presupposti a una categoria, fermo restando che il ricorso è ancora in itinere, non vi poteva sembrare corretto andare a modificare a almeno oggi, nella tariffa del 2015 i criteri applicati, in modo da non portare un eventuale, perché poi non siamo ancora in termini di certezza, però una eventuale pronuncia da parte del TAR favorevole alla categoria con un problema anche in termini di bilancio, in termini di rendiconto, non lo so perché in realtà sinceramente non ci siamo mai trovati in questa casistica, nel senso che non è mai capitato che il TAR desse ragione evidentemente ci sono quindi i presupposti nella determinazione di una tariffa a una categoria; è chiaro che ha una implicazione molto ampia, nel senso che quello che chiedo io a oggi se nel merito confermerà quanto già indicato nella sospensiva, che cosa accadrà? Se i criteri sono sbagliati e quindi le percentuali di attribuzione della tariffa sono sbagliate per quella categoria, automaticamente essendo le diverse categoria una in proporzione all'altra, nel senso che laddove una categoria non copre una percentuale chiaramente vanno*

*modificate le altre categorie, qual è il nostro futuro? Io mi aspettavo quanto meno una delibera oggi della TARI che tenesse conto almeno in minima parte di quello che è stato stabilito dal TAR, perché vi avrebbe un pochino salvaguardato da quello che può accadere nel futuro, nel senso dire "Okay, il 2014 tu TAR o Consiglio di Stato successivamente disporrai", perché quella delibera è ormai..., efficace così come è stata emessa, però per il 2015 vogliamo andare a modificare i criteri tanto da non incorrere negli stessi errori perché altrimenti secondo me è un problema nel bilancio si pone poi.*

**CONSIGLIERE BIANCHI:** *Innanzitutto non incorriamo, non siamo incorsi in errore l'anno scorso e non siamo incorsi in errore neanche quest'anno, il TAR ha dato solo una sospensiva, dal punto di vista del bilancio non c'è nessuna variazione, perché come sai meglio di me la tassa sui rifiuti deve essere coperta interamente. Quindi nell'ipotesi secondo me molto eventuale che il Consiglio di Stato, anche quando dovesse andare nel merito, ci desse torto, questo dovrebbe stare a significare semplicemente che l'accertamento rimane esattamente lo stesso, è la distribuzione all'interno delle categorie che dovrà cambiare. Noi non abbiamo cambiato l'impostazione della tariffa perché, indipendentemente da quanto afferma la categoria dei balneari...*

**CONSIGLIERE DI COSIMO:** *Non lo afferma la categoria dei balneari, lo afferma il TAR!*

**CONSIGLIERE BIANCHI:** *Lo afferma il TAR in una sospensiva, tanto è vero che parla..., come dire, una sentenza in cui si parla al condizionale è anche da...*

**CONSIGLIERE DI COSIMO:** *Scusa Giuseppe, però in realtà una sospensiva è sempre così, cioè la sospensiva fa una valutazione dei termini del ricorso che sono proposti in questo caso da una intera categoria e valuta se ci sono i presupposti affinché ci sono dei motivi di ragionevole possibilità di avere certezza allora emana la sospensiva; se non ritiene che ci sono i motivi di possibile ragione da parte della categoria, non emana l'ordinanza cautelare, non la emana perché è questa la motivazione. Quindi non sono le ragioni poste solamente da parte della categoria, sono ragioni che sono state valutate e controllate da un collegio che è quello del TAR e che ha dato ragione fino ora, perché purtroppo nella vita non si può sapere, però c'è un motivo. Quello che io pensavo nella mia mente è che avendone avuto contezza di questo ancora prima della predisposizione del bilancio e quindi della determinazione della tariffa prima ancora del bilancio perché poi è uno degli elementi essenziali, una delle entrate più importanti per il bilancio, secondo me se ne doveva tenere conto. Poi si può anche fare quello che dici tu, in realtà non ne tengo conto, che cosa faccio? Se c'è stato, se mai c'è stato uno sbaglio per cui il TAR mi darà torto al TAR, al Consiglio di Stato, poi quando arriverà la sentenza che cosa prendo? Prendo e aumento tutte le altre categorie?! È la parte più scorretta, forse è opportuno nel momento in cui ci si accorge di un errore, rettificarlo.*

**CONSIGLIERE BIANCHI:** *Ripeto, non c'è nessun errore, noi riteniamo di avere approntato in maniera corretta le tariffe, diciamo che se le persone avessero visto nel dettaglio la metodologia che il calcolo normalizzato delle tariffe, non è più come una volta con la TARI che il Consiglio stabilisce; adesso al massimo ci sono due parametri, un minimo e un massimo addirittura differenziati per area geografica, sud, centro e nord, e noi abbiamo preso dei valori medi.*

*Riteniamo di esserci comportati correttamente e non possiamo sicuramente cambiare il parametro per una singola categoria a svantaggio di tutte le altre, questo sicuramente.*

**CONSIGLIERE DI COSIMO:** *Quello che dico io è che effettivamente secondo me non è così ipotetica l'eventuale errore Giuseppe, secondo me come avete fatto successivamente, cioè che per esempio un rendiconto lo avete approvato, questa è la terza volta che approviamo un rendiconto dell'anno 2011, perché? Perché vi siete resi conto di alcune poste non inserite all'interno del rendiconto, secondo me anche in questo caso noi ci ritroveremo di nuovo in Consiglio a dovere procedere a una rettifica che non è opportuna, anche perché nel momento in cui lo fai tu hai una responsabilità diversa, secondo me come Amministrazione, perché tu non sei solamente..., fino a ieri sei stato Assessore, oggi penso che sono cambiate le deleghe o ieri, adesso non mi ricordo, però in realtà la tua responsabilità è una responsabilità anche grande. Nel momento in cui un TAR dà una istanza di sospensiva dicendo che i criteri sembrerebbero scorretti, io una domanda me la porrei, non mi siederei sul tavolo e direi "No, per me sono perfetti".*

**CONSIGLIERE BIANCHI:** *È bella la discussione, però poi quando si usano dei termini... L'approvazione è del conto del tesoriere di tre anni, noi ci siamo resi conto semplicemente che il tesoriere ha contabilizzato male reversali e mandati, mettendoli dalla parte..., tu dici "Avete messo delle poste male nel rendiconto", questo non è vero.*

- **CONSTATATO** che non vi sono ulteriori richieste di interventi, così come risulta dalla discussione integralmente registrata e trascritta a mezzo servizio di stenotipia, depositata in atti, sottopone all'approvazione del Consiglio, con votazione per alzata di mano, la seguente proposta di deliberazione che è **APPROVATA** con il seguente esito:

**CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI N. 10**

**Favorevoli: n. 08;**

**Contrari: n. 02**

**Astenuti: n. 0**

- **ALTRESÌ**, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, ed in particolare la necessità di adottare gli atti consecutivi e consequenziali, ai sensi del comma 4, art.134, del TUEL, sottopone a votazione la dichiarazione di **IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ** dell'atto, con il seguente esito:

**CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI N. 10**

**Favorevoli: n. 08;**

**Contrari: n. 02**

**Astenuti: n. 0**

**PERTANTO**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *“il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;

RILEVATO che l' art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 ha modificato l'articolo 1 comma 652 della Legge 147/2013 prevedendo, tra l'altro che *“Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”*

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge n.147/2013, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l'articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e assicurando comunque l'agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge 147/2013, come esplicitato all'allegato B);

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 23 del 18/08/2014 (di seguito Regolamento comunale);

VISTA la precedente proposta di deliberazione, sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale nella stessa presente seduta, con cui sono state apportate modifiche al succitato regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2015 approvato dal Consiglio Comunale, nella medesima odierna seduta, di cui si allega il prospetto economico-finanziario, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A);

CONSIDERATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999) è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RILEVATO che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato C);

RITENUTO di applicare per l'anno 2015 gli stessi coefficienti approvati nell'anno 2014 sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche;

RILEVATA la disposizione dell'art. 2 comma 1, lett. e-bis) del Decreto-legge n. 16/2014 che dispone la facoltà di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 3a e 4a inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, anche al fine di rendere il carico fiscale più equilibrato tra le diverse categorie di utenza non domestica;

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RICHIAMATO l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015, che ha prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

VISTO l'art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012 che prevede che per ripristinare gli equilibri i bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 31 luglio di ciascun anno, come da modifica ad opera dell' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

PRESO ATTO che in data 12/05/2015 il Responsabile del Settore Tecnico Contabile ha espresso il parere che di seguito si riporta: *“Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto”*;

Il Responsabile "F.to Francesco Zeoli"

PRESO ATTO che in data 12/05/2015 il Responsabile del Settore Finanziario ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto";

Il Responsabile "F.to Francesco Zeoli"

CHE sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Comunale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 2 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Segretario Comunale "F.to Francesco Zeoli"

**Visti:**

- il Dlgs 18/08/2000 n. 267/2000;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;

**DELIBERA**

1. di determinare per l'anno 2015 la seguente ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, come meglio esplicitato nell'allegato B):

PARAMETRO	COPERTURA
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle <b>utenze domestiche</b>	<b>79,73 %</b>
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle <b>utenze non domestiche</b>	<b>20,27 %</b>

2. di determinare per l'anno 2015 le seguenti tariffe in conformità al Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2015:

**Utenze domestiche anno 2015**

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/N) (*)
<b>FASCIA A</b>	1	<b>0,82</b>	<b>93,52</b>
<b>FASCIA B</b>	2	<b>0,90</b>	<b>187,04</b>
<b>FASCIA C</b>	3	<b>0,98</b>	<b>239,65</b>
<b>FASCIA D</b>	4	<b>1,05</b>	<b>303,95</b>
<b>FASCIA E</b>	5	<b>1,12</b>	<b>379,93</b>
<b>FASCIA F</b>	> 5	<b>1,18</b>	<b>438,39</b>

(\*) *Quota variabile per nucleo familiare. Nella quantificazione del tributo dovuto per una singola unità abitativa la tariffa variabile dovrà essere moltiplicata per 1.*

### Utenze non domestiche anno 2015

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€ / mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,50	1,20	1,70
2	Cinematografi e teatri	0,39	0,92	1,31
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,44	1,04	1,48
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,69	1,63	2,32
5	Stabilimenti balneari	0,48	0,98	1,46
6	Esposizioni, autosaloni	0,46	1,07	1,53
7	Alberghi con ristorante	1,30	3,09	4,39
8	Alberghi senza ristorante	0,98	2,33	3,31
9	Case di cura e riposo	1,19	2,83	4,02
10	Ospedali	1,35	3,20	4,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,20	2,69	3,89
12	Banche ed istituti di credito	0,70	1,64	2,34
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,01	2,40	3,41
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,18	2,78	3,96
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	1,71	2,43
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,30	3,09	4,39
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,94	2,24	3,18
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,94	2,76
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,03	2,45	3,48
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,69	1,64	2,33
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,70	1,66	2,36
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,79	6,63	9,42
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,58	5,45	8,03
24	Bar, caffè, pasticceria	2,64	5,41	8,05
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,90	4,52	6,42
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,90	4,51	6,41
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,63	8,62	12,25
28	Ipermercati di generi misti	1,63	3,88	5,51
29	Banchi di mercato genere alimentari	2,99	7,09	10,08
30	Discoteche, night club	0,95	1,95	2,90

3. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2015;



4. di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
5. di prevedere che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
6. di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE  
F.TO SIG. STEFANO RECCHIA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO Francesco Zeoli

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio come prescritto dall'art. 124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal 21-05-2015 con cronologico n. 589.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Francesco Zeoli

---

La presente deliberazione, decorsi i termini di Legge è eseguibile dal 19-05-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Francesco Zeoli

---